



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.12.2011  
SEC(2011) 1555 definitivo

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero**

{COM(2011) 881 definitivo}

{SEC(2011) 1556 definitivo}

*La presente valutazione d'impatto riguarda le misure di coordinamento e cooperazione in materia di tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea non rappresentati.*

*I cittadini dell'Unione che viaggiano o vivono in un paese terzo nel quale il loro Stato membro non è rappresentato da un'ambasciata o da un consolato hanno il diritto di godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Questo diritto è sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e dall'articolo 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

## **1. AMBITO POLITICO E PROCEDURA**

Alcune gravi crisi (ad esempio in Libia o in Egitto dopo le insurrezioni democratiche della primavera del 2011, o in Giappone nel marzo 2011) hanno recentemente colpito un numero notevole di cittadini dell'Unione nei paesi terzi. Ma anche in situazioni quotidiane, come in caso di malattia grave o qualora si sia vittime di reato, l'assistenza delle autorità consolari è spesso indispensabile.

Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo invitava la Commissione a "prendere in esame misure appropriate per stabilire il coordinamento e la cooperazione necessari per facilitare la tutela da parte delle autorità consolari in conformità dell'articolo 23 del TFUE"<sup>1</sup>. Ai sensi dell'azione 8 della "Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione"<sup>2</sup>, la Commissione prevedeva di rafforzare l'efficacia del diritto dei cittadini dell'Unione a ricevere assistenza nei paesi terzi, anche in momenti di crisi, dalle autorità diplomatiche e consolari di tutti gli Stati membri, proponendo misure legislative nel 2011. Questo impegno è stato ribadito dalla Commissione nella comunicazione del 23 marzo 2011 sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati<sup>3</sup>.

Abbandonando la precedente logica del processo decisionale intergovernativo, il trattato di Lisbona autorizza la Commissione a proporre direttive che stabiliscano le misure di cooperazione e coordinamento necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati<sup>4</sup>.

Ai fini della presente valutazione d'impatto si è proceduto a una consultazione intensiva dei soggetti interessati, tramite una consultazione pubblica, due seminari, indagini e missioni in alcuni Stati membri e paesi terzi<sup>5</sup>. Si è inoltre attinto a quattro studi esterni recenti.

## **2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA**

### **2.1. Dimensioni**

Secondo informazioni fornite dagli Stati membri, nel 2009 la tutela consolare è stata fornita complessivamente in quasi 300 000 casi<sup>6</sup>. Secondo dati relativi a situazioni comparabili, i

---

<sup>1</sup> GU C 115 del 4.5.2010 (documento del Consiglio 17024/09).

<sup>2</sup> COM(2010) 603 definitivo.


<sup>3</sup> COM(2011) 149 definitivo.

<sup>4</sup> Articolo 23, paragrafo 2, del TFUE.

<sup>5</sup> Missioni in Kazakhstan, Sri Lanka, Cuba ed Egitto effettuate da un consulente esterno.

cittadini dell'Unione rappresentati chiedono e ottengono tutela consolare molto più spesso di quelli non rappresentati. Se si suppone che i cittadini dell'Unione rappresentati e quelli non rappresentati si trovino con la stessa frequenza in situazioni tali da poter chiedere tutela consolare (ad esempio quando sono vittime di una rapina), circa 7 300 cittadini dell'Unione non rappresentati avrebbero potuto ottenere tale tutela<sup>7</sup>. Invece, soltanto il 16% di questi cittadini ne ha effettivamente beneficiato, nonostante che, secondo una recente indagine Eurobarometro, il 79% dei cittadini dell'UE sia a conoscenza di questo diritto<sup>8</sup> - diritto che comunque non è stato ancora pienamente stabilito<sup>9</sup>. Il numero di cittadini che si trovano in situazioni tali da poter beneficiare della tutela consolare di un altro Stato membro è destinato a crescere e i cittadini dell'Unione all'estero sono sempre più esposti a situazioni di crisi (dal 1975 il numero di crisi registrato ogni anno è aumentato di cinque volte ed è probabile che cresca ulteriormente)<sup>10</sup>.

**Figura: Stima del numero totale di casi in cui cittadini dell'Unione in viaggio non sono rappresentati nei paesi terzi (2009)**



## 2.2. *Analisi*

L'attuazione della cittadinanza dell'Unione in quanto realtà concreta che assicura la parità di trattamento in materia di tutela consolare non è ancora garantita. Non è stata ancora raggiunta una posizione univoca sul contenuto dell'articolo 23 del TFUE e sulle responsabilità che comporta tale diritto.

La formulazione dell'articolo del trattato è troppo succinta per conferire efficacia e significato concreto al diritto ivi previsto. Le normative e le pratiche nazionali in materia divergono ancora notevolmente, così come l'interpretazione dei concetti alla loro base. Aggrava ulteriormente la situazione il fatto che, quando i cittadini dell'Unione non rappresentati e i loro parenti chiedono tutela consolare, si trovano spesso in situazioni drammatiche (decessi, malattie gravi, detenzione, reati). Spesso la tutela consolare è l'unico modo per ottenere aiuto (ad esempio in casi di evacuazione o detenzione), o per lo meno allevia notevolmente il problema. A differenza dell'assistenza prestata ai cittadini nazionali, quella prestata a cittadini non rappresentati richiede una cooperazione tra lo Stato membro che fornisce l'assistenza in

<sup>6</sup> Poiché non tutti gli Stati membri hanno comunicato i loro casi, questa cifra si basa in parte su estrapolazioni.

<sup>7</sup> Rispetto alla frequenza con cui i cittadini nazionali rappresentati hanno chiesto tutela consolare.

<sup>8</sup> Eurobarometro (2010), Flash n. 294, Cittadinanza dell'Unione europea.

<sup>9</sup> Per le varie ragioni, si veda qui in appresso.

<sup>10</sup> COM(2010) 600 definitivo, del 26.10.2010.

loco e lo Stato membro di origine. Attualmente, la cooperazione e il coordinamento si svolgono spesso su base occasionale, soprattutto in funzione delle persone coinvolte.

Più specificamente, la nozione di cittadino non rappresentato resta imprecisa. Il cittadino dell'Unione si considera non rappresentato non solo se lo Stato membro cui appartiene non ha l'ambasciata né il consolato in un dato paese terzo, ma anche se tale rappresentanza non è "accessibile"<sup>11</sup>. Manca tuttavia un'interpretazione condivisa del concetto di rappresentanza accessibile<sup>12</sup> e per quanto riguarda la misura in cui i familiari del cittadino dell'Unione non rappresentato che non sono cittadini dell'Unione, i soggiornanti di lungo periodo e i rifugiati riconosciuti ricevono un trattamento pari a quello dei cittadini dell'Unione non rappresentati. Inoltre, non è chiaro quale Stato membro debba fornire assistenza a un cittadino dell'Unione non rappresentato e il modo in cui l'assistenza debba essere coordinata. Ciò causa ritardi e non assicura una tutela efficace a parità di condizioni. Secondo il trattato, un cittadino dell'Unione non rappresentato può scegliere liberamente a quale ambasciata/consolato rivolgersi, ma in pratica esistono delle deroghe. Le procedure di coordinamento e cooperazione non sono abbastanza definite. Nella pratica, gli agenti consolari si rivolgono spesso in primo luogo alle loro autorità di riferimento nella relativa capitale per ottenere istruzioni specifiche. Attualmente non sono previste semplici forme di legalizzazione di documenti emessi nei paesi terzi e semplici servizi notarili<sup>13</sup>. Il ruolo delle delegazioni dell'Unione è ambiguo e dipende dalle persone e dalle opinioni rappresentate in loco. Il sistema vigente quindi non contribuisce alla piena coerenza dell'azione esterna dell'Unione, né permette un uso ottimale delle risorse.

L'attuale quadro giuridico che regola la cooperazione non stabilisce in modo sufficientemente chiaro chi fornisca l'assistenza ai cittadini dell'Unione non rappresentati nelle situazioni di crisi, anche per quanto riguarda il ruolo del cosiddetto Stato guida. La pianificazione di emergenza non tiene specificamente conto dei cittadini dell'Unione non rappresentati. Le attività sono talvolta frammentate<sup>14</sup> e le informazioni sulle esigenze e sulle risorse disponibili sono talvolta carenti (senza il sostegno aggiuntivo delle squadre di risposta alle crisi). Le normative e le linee direttrici sul rimborso dell'assistenza prevedono oggi procedure generiche e gravose, che in genere non sono applicate in momenti di crisi perché non adatte alle esigenze specifiche di tali situazioni<sup>15</sup>. Se la ripartizione dell'onere finanziario non è chiara e nella pratica tale onere non è ripartito, gli Stati membri saranno meno inclini ad adottare un approccio proattivo che implichi responsabilità nei confronti di persone diverse dai loro cittadini.

### **3. SUSSIDIARIETÀ**

L'assistenza ai cittadini dell'Unione non rappresentati ha, per definizione, implicazioni transnazionali, in quanto estende i diritti garantiti dalla cittadinanza dell'Unione al di là delle frontiere dell'Unione. La presente iniziativa riguarda un diritto specifico riconosciuto ai cittadini dell'Unione, che è intrinsecamente correlato al concetto e alle competenze dell'Unione. L'intervento dell'Unione dovrebbe produrre economie di scala. La

---

<sup>11</sup> Articolo 1 della decisione 95/553/CE.

<sup>12</sup> I rappresentanti degli Stati membri consultati hanno espresso posizioni diverse (ad esempio, distanza da percorrere inferiore a 400 km o rappresentanza situata su un'isola).

<sup>13</sup> Anche se tali servizi possono non riferirsi a casi di emergenza immediata, il fatto di doversi recare in un altro paese terzo per ottenerli è spesso gravoso.

<sup>14</sup> Azioni singole concentrate sui propri cittadini piuttosto che impostazioni coordinate.

<sup>15</sup> Specialmente i tempi strettissimi e il numero elevato di cittadini da assistere.

razionalizzazione delle procedure di coordinamento e cooperazione e una definizione più precisa del ruolo degli attori locali, incluse le delegazioni dell'Unione, ridurranno la necessità di decisioni ad hoc e di istruzioni individuali. L'intervento dell'Unione in virtù del trattato di Lisbona permetterà inoltre di controllare efficacemente l'attuazione e renderà più facile verificare il rispetto di tale diritto.

#### 4. OBIETTIVI

Le misure adottate dovrebbero conseguire gli obiettivi delineati qui di seguito.

<b>OBIETTIVI</b>	
<b>GENERALI</b>	Promuovere l'applicazione della cittadinanza dell'Unione garantendo parità di trattamento ai cittadini dell'Unione non rappresentati; garantire un elevato livello di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini e promuovere valori dell'Unione come la non discriminazione e la solidarietà reciproca.
<b>SPECIFICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiarire il contenuto e le modalità operative del diritto in questione.</li> <li>• Semplificare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità consolari.</li> </ul>
<b>OPERATIVI</b>	Stabilire la base per un quadro stabile di cooperazione e coordinamento definendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chi sia un cittadino dell'Unione non rappresentato;</li> <li>• quale degli Stati membri presenti in un paese terzo debba prestare assistenza a un cittadino dell'Unione non rappresentato e in che modo tale assistenza debba essere coordinata con lo Stato membro di origine del cittadino;</li> <li>• in che modo le autorità presenti in un dato paese terzo debbano cooperare e coordinarsi tra loro e che cosa implichi il ruolo dell'Unione europea;</li> <li>• come e da chi debbano essere assistiti i cittadini dell'Unione non rappresentati in situazioni di crisi e come debba funzionare il rimborso finanziario.</li> </ul>

#### 5. OPZIONI STRATEGICHE

- **Opzione 1:** mantenimento dello status quo, senza alcun intervento aggiuntivo a livello dell'Unione.
- **Opzione 2:** direttiva che stabilisce misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare di cittadini dell'Unione non rappresentati, rafforzate da misure mirate di sensibilizzazione.

Questa opzione coprirebbe i quattro obiettivi operativi e garantirebbe un'attuazione efficace grazie a una sensibilizzazione mirata dei cittadini e del personale del settore.

- **Opzione 3:** misure di cooperazione più sviluppate e più strette.

Questa opzione, in aggiunta all'opzione 2, garantirebbe che la protezione consolare sia prestata in termini di parità anche ai soggiornanti di lungo periodo e ai rifugiati riconosciuti; includerebbe semplici forme di legalizzazione e servizi notarili e favorirebbe il rimborso in situazioni di crisi istituendo un meccanismo di rimborso o/e un cofinanziamento rafforzato dell'UE specificamente per i cittadini dell'Unione non rappresentati.

## 6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Gli impatti delle opzioni sono stati valutati come segue.

### **Efficacia nel conseguimento degli obiettivi**

- **Opzione 1:** questa opzione non contribuisce a facilitare la cooperazione e il coordinamento a beneficio dei cittadini dell'Unione non rappresentati. Il diritto alla tutela consolare continuerà a essere ambiguo e di conseguenza rischierà di non essere pienamente operativo. Non sarà pienamente applicata l'intera gamma dei meccanismi di attuazione.
- **Opzione 2:** una direttiva favorirà l'applicazione concreta della cittadinanza dell'Unione chiarendo il contenuto di tale diritto, razionalizzando le procedure di cooperazione e cooperazione e prevedendo meccanismi di esecuzione. Questi miglioramenti saranno ottenuti grazie alle seguenti misure:
  1. **Campo di applicazione personale:** si preciserà in quali casi un cittadino si consideri non rappresentato (in particolare, in quali circostanze la rappresentanza consolare e diplomatica dello Stato membro cui un cittadino appartiene non sia "accessibile") e in quale misura anche i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione godano della tutela consolare.
  2. **Accesso alla tutela consolare e cooperazione/coordinamento:** si specificherà quale Stato membro debba prestare assistenza a un cittadino dell'Unione non rappresentato e in che modo tale assistenza debba essere coordinata con lo Stato membro di origine del cittadino.
  3. **Coordinamento locale/valore aggiunto dell'Unione:** si stabilirà che la cooperazione locale debba sistematicamente includere la raccolta di informazioni utili e si chiarirà il ruolo delle delegazioni dell'Unione (sostegno logistico e operativo, agevolazione dello scambio di informazioni ecc.).
  4. **Assistenza nelle situazioni di crisi/ rimborso finanziario:** i cittadini dell'Unione non rappresentati saranno pienamente inclusi nella pianificazione di emergenza, saranno chiarite le responsabilità nei casi di crisi (soprattutto il ruolo dello Stato guida) e saranno semplificate le procedure finanziarie per il rimborso.
  5. **Sensibilizzazione dei cittadini e del personale responsabile** per contribuire all'attuazione della direttiva.

- **Opzione 3:** le misure aggiuntive previste per questa opzione avrebbero soprattutto i seguenti effetti.
  1. **Campo di applicazione personale:** accordare ai rifugiati e ai soggiornanti di lungo periodo lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'Unione non rappresentati favorirebbe l'applicazione della cittadinanza dell'Unione in senso lato; tuttavia, poiché in genere gli Stati membri non garantiscono tale assistenza per legge, adottare disposizioni normative in materia sembra al momento troppo ambizioso.
  2. **Misure di cooperazione e coordinamento:** introdurre misure di cooperazione e coordinamento per forme semplici di legalizzazione e servizi notarili aumenterebbe i servizi a disposizione dei cittadini e la fiducia reciproca. Tuttavia, le norme degli Stati membri in materia variano notevolmente tra loro e l'adozione di una normativa a livello dell'Unione è prevista per il 2013.
  3. **Assistenza nelle situazioni di crisi/ rimborso finanziario:** gli Stati membri sarebbero probabilmente incoraggiati a chiedere il rimborso se potessero farlo tramite un meccanismo europeo di rimborso/compensazione, ma date le opinioni dei soggetti interessati tale meccanismo rischierebbe di non essere utilizzato a sufficienza. Un maggior sostegno finanziario a livello dell'UE ridurrebbe le disparità tra gli Stati membri che prestano assistenza e quelli che ne beneficiano, ma occorrerebbe sfruttare pienamente le sinergie con gli strumenti dell'Unione già esistenti.

### **Impatto sociale e diritti fondamentali**

- **Opzione 1:** il diritto fondamentale alla tutela consolare non diventerà pienamente effettivo poiché i concetti di base, le responsabilità e le procedure non sono abbastanza chiare e non sarà garantita un'attuazione e un'applicazione efficace. Ciò potrebbe a sua volta minare la credibilità e la percezione della Carta dei diritti fondamentali e di un'Unione basata sulla solidarietà e sulla non discriminazione.
- **Opzione 2:** questa opzione rafforzerebbe il diritto fondamentale alla tutela consolare. L'estensione della tutela ai familiari cittadini di paesi terzi rafforzerebbe il diritto alla vita familiare e i diritti del minore. Una definizione più precisa delle responsabilità e una migliore distribuzione degli oneri nelle situazioni di crisi garantirebbe il rispetto del principio di non discriminazione anche in momenti critici in cui i diritti fondamentali rappresentano una questione sensibile. Sarebbero altresì rafforzati il diritto alla vita e all'integrità della persona, i diritti della difesa e il diritto a un giudice imparziale.
- **Opzione 3:** l'effetto positivo dal punto di vista sociale e dei diritti fondamentali sarebbe globalmente elevato. Sarebbe ulteriormente potenziata la tutela consolare (ad esempio grazie alla fornitura di servizi di legalizzazione). Facilitando il rimborso tramite un meccanismo di compensazione e/o finanziamenti dell'UE si garantirebbe meglio il trattamento non discriminatorio dei cittadini dell'Unione non rappresentati.

### **Impatto economico e finanziario**

- **Opzione 1:** non implica costi finanziari diretti supplementari. Tuttavia, continuerebbero a registrarsi perdite di efficienza e l'uso delle risorse esistenti non

sarebbe migliorato. Persisterebbero le attuali ineguaglianze per quanto riguarda l'impegno finanziario in situazioni di crisi.

- **Opzione 2:** l'incidenza finanziaria delle misure giuridiche ammonterebbe a circa 750 000 euro l'anno per lo Stato membro che fornisce assistenza<sup>16</sup>; non sarebbero necessarie risorse aggiuntive per le delegazioni dell'Unione<sup>17</sup>. Per quanto riguarda la facilitazione dei rimborsi, i costi di attuazione possono essere stimati a 89 610 euro per tutti gli Stati membri. I risparmi degli Stati membri che forniscono l'assistenza varierebbero in funzione dei singoli casi. Gli Stati membri non rappresentati dovrebbero sopportare un onere finanziario aggiuntivo limitato, che comunque, grazie alle economie di scala, risulterebbe meno gravoso che organizzare separatamente l'assistenza per i propri cittadini non rappresentati. Le misure generali di sensibilizzazione comporterebbero costi di circa un milione di euro per una campagna d'informazione a livello dell'Unione. Questa opzione avrebbe un'incidenza economica positiva anche per i cittadini non rappresentati, i quali potrebbero essere meno disposti a cercare sostegno autonomamente da fonti alternative non ottimali e risparmierebbero tempo<sup>18</sup> (i risparmi ammonterebbero a più di 1,8 milioni di euro).
- **Opzione 3:** data la necessità di risorse umane e finanziarie aggiuntive, questa opzione genererebbe costi notevolmente più elevati dell'opzione 2, a livello sia dell'Unione che degli Stati membri. In particolare, il meccanismo di compensazione comporterebbe costi aggiuntivi a livello dell'Unione (almeno 112 000 euro l'anno, più le spese supplementari per la creazione di file elettronici e la manutenzione) e il finanziamento dell'Unione ammonterebbe a circa 16-31 milioni di euro per un periodo di 6-7 anni<sup>19</sup>. I costi supplementari per la gestione dei finanziamenti a livello dell'Unione ammonterebbero ad almeno 780 000 euro.

## 7. CONFRONTO DELLE OPZIONI

Obiettivi/costi:	<b>Efficacia nel conseguimento degli obiettivi</b>	<b>Impatto sociale e diritti fondamentali</b>	<b>Impatto economico e finanziario</b>
<b>Opzione 1:</b> Status quo	0	0	0
<b>Opzione 2:</b>	++	++	basso

<sup>16</sup> A causa dell'aumento previsto di casi relativi a cittadini dell'Unione non rappresentati.

<sup>17</sup> La partecipazione necessaria si può stimare a livello di 10 giorni lavorativi di un funzionario dell'UE per delegazione dell'Unione (senza la necessità di risorse umane aggiuntive).

<sup>18</sup> I vantaggi per i cittadini dell'Unione non rappresentati in situazioni quotidiane sono stati stimati in base a due fattori: 1) risparmio di tempo per cittadini precedentemente non assistiti o per cittadini assistiti più rapidamente: fattore stimato, in base al salario medio giornaliero, a 60 euro; 2) eliminazione dei costi di 'disagio' che comporta il ricevere un'assistenza non ottimale o dover cercare altre forme di assistenza. Per calcolare questo costo si assume come punto di partenza il sistema di compensazione per i passeggeri di voli aerei bloccati negli aeroporti, situazione considerata simile a quella di un cittadino che necessita di assistenza consolare.

<sup>19</sup> A seconda che si scelga di finanziare il 50% delle attività o una percentuale più alta.



Direttiva dell'UE in materia di cooperazione, coordinamento e sensibilizzazione			
<b>Opzione 3:</b>  Misure dell'UE per stabilire ulteriori norme e rafforzare i diritti dei cittadini dell'UE	++(+/-) <sup>20</sup>	++(+/-) <sup>21</sup>	medio alto <sup>22</sup>

In seguito a un confronto tra le opzioni strategiche condotto sulla base dei costi e dell'efficacia nel conseguimento degli obiettivi stabiliti, l'**opzione 2** (direttiva dell'UE relativa a misure di cooperazione e coordinamento) è identificata come la più appropriata e quindi costituisce l'**opzione favorita**. Una direttiva che comprenda gli elementi proposti fornirebbe la base per un quadro stabile di cooperazione e coordinamento. Garantirebbe la parità in termini di tutela, istituendo un diritto dotato di un contenuto chiaro e affidabile, basato su semplici procedure di coordinamento e cooperazione. Potrebbe comportare un lieve aumento delle richieste, ma queste ultime sarebbero più mirate perché il contenuto del diritto sarebbe più chiaro. In confronto ai costi complessivi dell'assistenza prestata ai cittadini nazionali, i costi aggiuntivi dell'assistenza fornita a cittadini dell'Unione non rappresentati sarebbero comunque inferiori; per le evacuazioni più costose sarà introdotto un sistema di rimborsi migliorato. Per aumentare l'efficacia di questa opzione, è opportuno prevedere misure di sensibilizzazione; dato l'impatto finanziario, l'attuazione della direttiva dovrebbe essere accompagnata da una campagna di sensibilizzazione a pieno titolo, poiché è indispensabile che il contenuto di questo diritto sia perfettamente compreso.

L'opzione 3 è efficace per il raggiungimento degli obiettivi, ma l'opzione 2 è solo marginalmente meno efficace. L'inclusione dei rifugiati e dei soggiornanti di lungo periodo e una semplice legalizzazione dei documenti si allontanerebbe comunque notevolmente dal quadro attuale, il che si considera prematuro in questa fase<sup>23</sup>. L'opzione 3 comporta costi notevolmente maggiori di quelli che potrebbe comportare l'opzione 2<sup>24</sup> e le sinergie con il meccanismo europeo di protezione civile non sarebbero pienamente sfruttate.

<sup>20</sup> A seconda della misura: 1. regolamentare il concetto di "accessibilità" stabilendo un numero preciso di chilometri può addirittura ridurre l'efficacia in quanto non si terrebbe conto a sufficienza delle circostanze locali (qualità delle reti di trasporti); 2. includere i soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati e la legalizzazione rafforzerebbe l'efficacia (ma si allontanerebbe troppo dal quadro esistente); 3. un meccanismo di rimborso non aumenterebbe l'efficacia se fosse usato solo raramente dagli Stati membri; 4. un finanziamento dell'UE avrebbe effetti benefici in quanto gli Stati membri sarebbero più disposti ad assistere in modo proattivo i cittadini dell'Unione non rappresentati.

<sup>21</sup> Idem.

<sup>22</sup> A seconda che, per il rimborso in situazioni di crisi, si introduca soltanto un meccanismo di compensazione o anche un finanziamento dell'UE. Per ulteriori particolari si veda l'allegato VI.

<sup>23</sup> Per ulteriori particolari si veda sopra (analisi dell'impatto degli elementi specifici dell'opzione 3).

<sup>24</sup> In particolare se si optasse per un cofinanziamento dell'UE.

## **8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Il termine previsto per il recepimento della direttiva sarebbe di due anni a partire dall'entrata in vigore. Dato che la direttiva riflette almeno in parte pratiche già vigenti, due anni sono ritenuti sufficienti.

Per assicurare che le disposizioni della direttiva siano adeguatamente rispettate, sarà previsto un dispositivo funzionale di monitoraggio e valutazione. Per rimediare all'attuale mancanza di dati completi, la direttiva inviterà gli Stati membri a informare la Commissione in merito all'attuazione di questo diritto, anche con una sintesi annuale delle statistiche e dei casi rilevanti. Una relazione da presentare a 3-5 anni dall'applicazione della direttiva dovrebbe permettere di svolgere uno studio specifico con particolare attenzione alla raccolta dei dati.